



Comune di Aprilia

(PROVINCIA DI LATINA)

SALDO TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
Visto il D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), di cui alla DCC n. 15/2016;
Vista la DCC n. 52 del 20.12.2018;

INFORMA

che entro il **16 DICEMBRE p.v.** deve essere effettuato il versamento del **SALDO** della TASI - Tassa sui Servizi Indivisibili dovuta per l'anno corrente. Il versamento deve essere effettuato in SALDO, sulla base delle tariffe già approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2018.

Attenzione!

Le regole di calcolo della base imponibile della TASI sono le stesse di quelle dell'IMU.

Il versamento del tributo **E' DOVUTO SOLTANTO** per le seguenti fattispecie:

- **Fabbricati Rurali ad uso strumentale** (come da disciplina IMU), con Aliquota allo 0,10%

N.B. - Per l'anno corrente, l'Amministrazione Comunale ha deliberato le aliquote IMU e TASI in modo tale da evitare la duplicazione degli adempimenti tributari. Pertanto, viene meno l'esigenza di ripartire il carico tributario, fra proprietario (90%) e occupante (10%), come nel caso degli immobili dati in locazione.

In sostanza, coloro che sono tenuti al pagamento dell'IMU, con riferimento al singolo immobile, sono al tempo stesso ESENTATI DAL PAGAMENTO DELLA TASI !! (vedi Prospetto di Raccordo Aliquote IMU e TASI sul sito internet del Comune).

SOGGETTI PASSIVI: Sono tenuti al pagamento della TASI chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati e/o aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre n. 201 e ss.mm.ii., escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (vedi Art. 25 del Regolamento IUC).

BASE IMPONIBILE:

- **Fabbricati iscritti in catasto:** rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- **Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:** valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- **Aree fabbricabili:** valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 07.07.2015 ha stabilito i seguenti valori di riferimento:

VALORI MINIMI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU E TASI					
ZONA OMOGENEA	VALORE X MQ espressi in €	ZONA OMOGENEA	VALORE X MQ espressi in €	ZONA OMOGENEA	VALORE X MQ espressi in €
B2	330	C2	90	D1	75
B3	240	C4	75	D2	40
C1	130	F1	130	F2	80
Zona artigianale (cons. ASI)			20		
Zone di recupero (L.R.28/1980)			30		

Con la deliberazione sopracitata, sono altresì stabilite, per le specifiche aree sotto indicate, le seguenti riduzioni rispetto ai valori della tabella sopra riportata:

- **Riduzione del 60%** a valere per tutte le aree comprese all'interno di un progetto Norma, o parte di esso, in cui l'edificazione non sia consentita se non dopo l'approvazione di specifico Piano Urbanistico Attuativo;
- **Riduzione del 20%** per proprietà inferiore al lotto minimo previsto nelle N.T.A.
- **Riduzione del 25%** a valere per tutte le aree aventi destinazione a Servizio o Attrezzatura d'uso pubblico;
- In caso di concomitanza di più fattispecie, **applicazione della riduzione massima del 60%**;
- Laddove esista l'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo, ovvero dove ci sia la possibilità di edificazione diretta, il valore delle aree fabbricabili, resta quello sopra riportato, senza quindi alcun tipo di abbattimento.

ALIQUOTE: Per il versamento del 50% dell'imposta a titolo di **SALDO 2019** devono applicarsi le aliquote deliberate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2018, di seguito riportate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	COEFF. RIVALUTAZIONE	MOLTIPLICATORE	ALIQUOTA TASI
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7	gruppo A (escluso A/10 e A/1, A/8, A/9) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	ESENTE
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 (Immobili di pregio)	A/1, A/8, A/9 e C/2, C/6, C/7	1,05	160	0%
Fabbricati NON LOCATI e non adibiti ad Abitaz. Principale: abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	0%
Fabbricati LOCATI a Canone Concordato: abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	0%
Fabbricati in COMODATO GRATUITO: Fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti in linea entro il primo grado e utilizzato come abit. principale	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	0%
Uffici	A/10	1,05	80	0%
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni	gruppo B	1,05	140	0%
Negozi	C/1	1,05	55	0%
Laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/3, C/4 e C/5	1,05	140	0%
Fabbricati LOCATI Ai sensi dell'Art. 19 co. 2 lett. c) del Reg. IUC: Negozi, laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fine di lucro	C/1, C/3, C/4, C/5	1,05 1,05	55 140	0% 0%
Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari con fini di lucro	gruppo D (escluso D/5)	1,05	65	0%
Istituto di credito, cambio e assicurazione	D/5	1,05	80	0%
Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e s.m.i. (Art.13, comma 8, DL n.201/2011)	A/6 e D/10	1,05	160 per A/6 & 65 per D/10	0,10%
Immobili destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	applicazione del coeff. di rivalutazione e moltiplicatore in relazione del gruppo catastale di appartenenza			0%
Terreni Agricoli	reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio	1,25	135	ESENTE
Terreni Agricoli, • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione • o a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusufruttabile	reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio	1,25	135	ESENTE
Aree Fabbricabili	Valore di mercato			0%

CALCOLO DELL'IMPOSTA: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota corrispondente. L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

PAGAMENTO: il versamento dell'imposta deve eseguirsi **esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando i codici tributo sotto indicati, come definiti dalla Circ. Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24.04.2014 e ss.mm.ii.. **Il codice Comune da indicare è A341.** L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.

Tipologia immobili	Codice TASI
TASI - tributo per i servizi indivisibili su Abitazione Principale e relative pertinenze	3958
TASI - tributo per i servizi indivisibili per Fabbricati Rurali ad uso strumentale	3959
TASI - tributo per i servizi indivisibili per le Aree Fabbricabili	3960
TASI - tributo per i servizi indivisibili per Altri Fabbricati	3961
TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. - INTERESSI	3962
TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. - SANZIONI	3963

Si ricorda che il modello F24 può essere compilato direttamente dal contribuente, attraverso la piattaforma web disponibile sul sito del Comune alla sezione **"Calcolo IUC 2019"**. Chiunque non avesse effettuato il pagamento dell'ACCONTO entro il 17 GIUGNO p.v., può comunque risanare la propria posizione versando quando dovuto, comprensivo dell'ACCONTO non pagato, entro il 16 DICEMBRE in occasione della scadenza del SALDO 2019.

Per maggiori informazioni:

Comune di Aprilia - Ufficio Tributi - Piazza dei Bersaglieri n. 30, 04011 Aprilia (LT).
E-mail: servizio.tributi@comune.aprilia.it - PEC: tributi@pec.comune.aprilia.it
Tel. 06.92732316 - sito internet: www.comune.aprilia.it